Dr. Paolo Colombo e Avv. Alessandra Airoldi

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati WWW.STUDIOCOLAI.IT

... servizi professionali dal 1972.

Sede e Ufficio : Via G. Bassetti n.18 Ufficio : Via G. Garibaldi n.23

20027 Rescaldina (Mi) 21053 Castellanza (Va)

Tel. n. 0331 577797 – fax 0331 577690 tel. n. 0331 505724 - fax 0331 507329

Rescaldina, 05/07/2017

OGGETTO: LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI.

L'attuale disciplina fiscale degli enti associativi, può essere così schematicamente sintetizzata:

- * per tutti gli enti associativi, irrilevanza fiscale delle quote o contributi che i singoli associati versano all'ente per partecipare alle attività associative svolte in conformità alle finalità istituzionali;
- * solo per determinate categorie di associazioni (politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extra-scolastica della persona) non assumono rilevanza fiscale anche le attività effettuate nei confronti dei soci e verso corrispettivo specifico, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- * solo per le <u>associazioni di promozione sociale</u> ricomprese fra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della Legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non assumono rilevanza fiscale anche <u>la somministrazione di alimenti e bevande</u>, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari nei confronti dei soci e verso corrispettivo specifico, <u>sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione</u> degli scopi istituzionali.

Pertanto, per tutti gli altri enti di tipo associativo l'attività di somministrazione di alimenti e bevande assume carattere fiscalmente commerciale anche se svolta esclusivamente nei confronti dei propri associati.

Si ritiene importante che vengano correttamente inquadrati questi aspetti del problema: il requisito soggettivo del riconoscimento ministeriale delle finalità assistenziali dell'ente, nonché la stretta complementarietà dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande rispetto a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Si citano le più recenti pronunce della Corte di Cassazione:

Cass. - Sez. V 26/2/2014 n. 4615 – "rientrano nella base imponibile i corrispettivi derivanti dall'attività di ristorazione gestita con somministrazione di alimenti e bevande nei locali di un circolo ricreativo;

Cass. - Sez. V 16/3/2016 n. 5154 – "non vanno considerate come attività commerciali, e quindi non sono imponibili, unicamente quelle prestazioni e servizi che realizzino le finalità istituzionali senza alcuna specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione, mentre ogni altra attività espletata dagli stessi soggetti deve ritenersi rientri nel regime impositivo. • se c'è possibilità che la somministrazione sia effettuata nei confronti di terzi si è al di fuori delle norme agevolative previste per gli enti associativi, per cui non c'è ragione per negare la natura commerciale di una attività rivolta indiscriminatamente a tutti. • i servizi forniti in un bar si collocano nello stesso ambito della vendita di prodotti che si trovano in uno spaccio aziendale e in un concetto ampio di ristorazione (attività qualificate commerciali ope legis), potendosi concludere che il termine spaccio vada correttamente inquadrato sul piano sistematico in un concetto più ampio nel quale il legislatore ha ribadito la natura commerciale per una serie di attività che coprono sicuramente il settore della ristorazione."

Cass. - Sez. V 3/11/2016 n. 22187 – "la gestione di un bar caffè non rientra fra le finalità istituzionali di un club sportivo, da ritenersi attività commerciale i cui proventi sono soggetti ad imposizione fiscale."

Da quanto sopra evidenziato, la gestione di un punto ristoro ad accesso non esclusivo dei soci è da considerarsi un'**attività commerciale** e come tale si deve inquadrare nell'art. 148, comma 4, D.P.R. n. 917/1986.

La disposizione, in deroga alla regola agevolative di cui al terzo comma del citato articolo, sancisce, in forza di presunzione legale, la commercialità della gestione anche nel caso in cui le prestazioni sono effettuate nei confronti dei soli associati. In merito al regime *fiscale* applicabile le *associazioni sportive* dilettantistiche, le associazioni senza fine di lucro e le pro-loco, in virtù dell'art. 9-bis della legge di conversione del D.L. n. 417/1991 convertito nella legge n. 66/1992, possono applicare le disposizioni, in quanto compatibili, della legge 398/91. Questo regime prevede l'assenza dell'obbligo d'emissione di scontrini o documenti ai fini *fiscali*. Tale agevolazione è riconosciuta dall'art. 2, comma 1, lett. hh), D.P.R. n. 696/1996, il quale stabilisce che sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi con la ricevuta o lo scontrino *fiscale* le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle *associazioni sportive* dilettantistiche che si avvalgono della *disciplina* di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66.

Questi enti pertanto dovranno **annotare** le entrate commerciali del punto ristoro sul registro di cui al D.M. 11 febbraio 1997 tenuto a norma dell'articolo 39 del D.P.R. 633/72. E' consigliabile annotare su un apposito **registro di prima nota** i movimenti giornalieri relativi agli incassi dell'attività così da poterli riportare più agevolmente sul citato registro. In merito alla documentazione da esibire si consiglia di tenere a disposizione copia dell'avvenuta **comunicazione d'esercizio dell'opzione** per la legge 398/91. Infine qualora l'ente abbia affidato ad un professionista la tenuta e conservazione della contabilità dovrà munirsi della **attestazione di tenuta e conservazione delle scritture contabili** di cui all'art.52 D.P.R 633/72, art.13 e 33 D.P.R 600/73 e C.M. 7/1946 del 3/04/1977.

Dr. Paolo Colombo

Paolo Claubs